01.4 Il capo di accusa

1.5 Lei sa chi sono le persone con le quali avrebbe concorso alla perpetrazione dei fatti che le vengono contestati?

F10) del reato p.p. dell'art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5, e 8 c.p., perchè si associavano tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata " COSCA DE STEFANO ", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamanto delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di propria competenza e territori viciniori; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della " seconda guerra di mafia " in contrapposizione allo schieramento destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglo descritti nei capi della rubrica contrassegnati alla lettera B.

Con l'aggravante per De Stefano Giorgio (già destinatario di analogo provvedimento coercitivo) di aver promosso e diretto l'associazione; per Benestare Angelo, Benestare Francesco, Benestare Giorgio, De Stefano Carmine Maria, De Stefano Giuseppe, De Stefano Orazio, Martino Paolo, Molinetti Alfonso, Tegano Bruno, Tegano Giovanni, Tegano Giuseppe, Tegano Paolo, Tegano Pasquale di averla coordinata e diretta.

In località Archi sede dell'organizzazione, e territori viciniori, a partire da epoca imprecisata - comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente.

F18) del delitto di cui all'art. 416 bis 1° e 3° comma c.p., per aver promosso, costituito e composto, tra loro associandosi, un organismo decisionale verticistico all'interno della associazione mafiosa denominata "COSA NUOVA", avente il compito di assumere le decisioni più importanti nell'ambito della attività criminaledi 2 COSA NUOVA", di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie coshe facenti parte della predetta, di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le istituzioni, di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di

appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino a tutt'oggi.

F19) del reato p.p. dell'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 c.p., per essersi associati tra loro, nelle rispettive qualità di esponenti verticistici delle cosche reggine dello schieramento destefaniano, al fine di deliberare l'esecuzione di tutte le attività illecite connesse alla guerra di mafia ed in particolare al fine di programmare e fare eseguire omicidi di esponenti di rilievo delle cosche avverse, con lo scopo di assicurarsi l'egemonia mafiosa su tutto il territorio della città di Reggio Calabria e dei comuni viciniori annientando le cosche contrapposte federate allo schieramento IMERTI-CONDELLO-SERRAINO.

In Reggio Calabria e zone limitrofe dal 13 Gennaio 1986 al Settembre 1991.

H2) Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private.

Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.

Autorizzazione a procedere pag. 15

Delitto previsto e punito dall'art. 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma del codice penale, per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di una associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosce De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti ed altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche

pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici non meglio individuati, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private.

Accertato in Reggio Calabria fino al 21 giugno 1993

Capo di Imputaz H22

Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte (in qualità di dirigente) della organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Cacabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca De Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri - Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello Imerti-Serraino – Rosmini, quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante, prevalentemente, nella città di Reggio Calabria sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per omicidi, estorsioni, rapine, traffico di armi e droge), commettere delitti (tra cui acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra lae cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epocacapo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto; organizzava, insieme aivertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaio Flippo Barreca; svolgeva per conto di Paoo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della Città di ReggioCalabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti, intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giusppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dellos schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata: Con l'aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l'associazione.

In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.

nell'ambito della quale, tra le altre condotte,

- contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva,
- conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto;
- organizzava, insieme ai vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaro Filippo Barreca;
- 4 svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria;
- promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti,
- intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi;
- organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti;

- partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giusppe Tursi Prato e Antonio Gentile;
- 9 prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara";
- partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata

Capo di imputazione H.2

RC21.12.1994

bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di operante a Reggio tipo mafioso, Calabria e dintorni e facente capo, sino molteplici al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico sostanze stupefacenti e altro). controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di associativo l'aggravante processi, con disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni materiale e esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private.

Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.

Capo di imputazione H.22

RC31.05.2000

Del delitto p. e p. Dell'art. 416 Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte

(in qualità di dirigente) della organizzazione stampo mafioso criminale unitaria di denominata ndrangheta, strutturata cosche ramificate nell'intera Regione Cacabria con propaggini nel resto del alla | territorio nazionale ed anche all'estero. aderendo. in particolare, alla cosca Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri – Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello Imerti-Serraino - Rosmini, quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella illecita del territorio) gestione operante, prevalentemente, nella città di Reggio Calabria sfruttando la forza intimidatrice del vincolo della condizione progetti politici, all'aggiustamento di assoggettamento e di omertà che ne deriva per omicidi . della commettere delitti (tra cui estorsioni, rapine, traffico di armi e droge), acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare. all'inizio degli anni 70. connubio tra lae cosche reggine organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epocacapo indiscusso dell'organizzazione), uccidere in Roma Cello Lamberto: organizzava, insieme aivertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la

successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaio Flippo Barreca; svolgeva per conto di spicco Paoo Martino, personaggio di dell'organizzazione, attività di intermediazione promuoveva, quale fondiaria: assessore municipale della Città di ReggioCalabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti, intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un milioni di miliardo cento lire dall'imprenditore Montesano che era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giusppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dellos schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata: Con l'aggravante di aver diretto, promosso organizzato comunque, l'associazione.

In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.

ANALISI COMPARATIVA DIVERSI CAPI DI IMPUTAZIONE

Dal confronto tra il capo di imputazione elevato con la richiesta di autorizzazione a procedere del 21.06.93 che denomineremo A.P., ed il capo di imputazione con il quale si dispone la richiesta di rinvio a giudizio in data 21.12.94 indicato H2 emergono le seguenti differenze:

- 1) In H2 viene aggiunto tra i reati "l'aggiusta- mento di processi"
- 2) Viene definito meglio il periodo nel quale si è consumato il reato, in A.P. era imprecisata la data di inizio e si poneva la data finale del giorno 21.06.1993, in H2 si fissa 1970 la data di inizio e si estende al 21.12.1994.

La posizione Romeo che ha dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere, si inserisce nel procedimento penale N° 23/93 NR DDA a carico di De Stefano Giorgio + 34 per i quali il GIP in data 04.04.93 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., successivamente riunito al procedimento penale N° 46/93 NR DDA.

L'ordinanza 65/94 R.C.C.O. dispone il provvedimento cautelare ed il contestuale rinvio a giudizio precisa che "nella presente ordinanza viene presa in considerazione la sola posizione dell'imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere del delitto a lui ascritto in epigrafe, mentre per i

concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si procede con separato titolo (V. ordinanza cautelare a carico del clan De Stefano).

L'esame dei capi di imputazione posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio del clan De Stefano che sono indicati al punto F10 pone in evidenza:

- a) che ai "concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio" non vengono contestati reati finalizzati al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi;
- **b)** che il periodo di consumazione del reato viene determinato a partire da epoca imprecisata comunque di poco anteriore al 13.01.1986;
- c) tra i dirigenti l'associazione, a cui viene contestata la relativa aggravante, non figura Romeo.

La lettura dei fascicoli relativi ai capi di imputazione F10 ed F19 nei quali si trattano le posizioni degli imputati dello schieramento Destefaniano e si motivano i relativi provvedimenti, non offre alcun riferimento alla posizione di Romeo nè tratta conseguentemente nessun fatto o circostanza che poi separatamente viene posto a supporto delle accuse a Romeo.

Non vi è sostanzialmente alcun collegamento nè fattuale nè logico tra la posizione di Romeo ed i presunti personaggi con i quali avrebbe dovuto secondo l'accusa consumare il reato contestato.

Considerando poi il periodo dell'attività criminosa contestata a Romeo nel periodo successivo al 1991 dovremmo trovare i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio in quelli indicati nel capo di imputazione F18. Ed anche in questo caso le finalità delle associazioni non coincidono.

Come, è potuto accadere, che proprio mentre si contestano fatti - reati di questa natura venga a mancare anche sul piano tecnico e, non soltanto fattuale e logico il collegamento tra le diverse posizioni?

Probabilmente una così ingente mole di lavoro ha richiesto una struttura organizzativa ed operativa che ha optato per un metodo di lavoro a compartimenti pur nella unicità di metodo e di criteri.

Diverse unità hanno lavorato autonomamente sui singoli filoni. La fretta di concludere non ha evidentemente, consentito un coordinamento ed una verifica tecnica e logica mentre forse questa attività è stata svolta per tentare il raccordo tra i fatti storici ed i verbali dei collaboratori.

A tal fine è utile muovere alcune osservazioni sulla formulazione del capo di imputazione:

Si assume che Romeo ha fatto parte con il ruolo di dirigente di una associazione a delinquere di stampo mafioso sino al 1991, denominata cosca De Stefano - Tegano, una associazione sorta nel 1986 o in epoca antecedente risalente ad uno scontro interno esploso con l'autobomba di Villa San Giovanni. Ciò, mal si concilia con il fatto che, si vuole Romeo associato sin dal 1970, con la presunta cosca De Stefano - Tegano, che all'epoca non esisteva, atteso che in tale procedimento il suo atto di nascita viene fatto risalire alla data di esplosione dell'autobomba di Villa San Giovanni 1985.

Ancora più assurdo si rileva poi il contestato vincolo associativo, con ruolo, pure qua di dirigente, con la struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa che dagli atti viene individuata nella associazione mafiosa "Cosa Nuova".

L'ordinanza del GIP in premessa determina l'oggetto della specifica indagine; afferma l'esistenza di una "Sovraordinata Struttura di Controllo" definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati; fissa i canoni di valutazione delle singole posizioni dalle dichiarazioni accusatorie; e tiene conto solo delle chiamate accusatorie concordi e sfronda in modo consistente il numero dei componenti la struttura, <u>ma resiste</u>, come monumento alla superficialità, l'originale capo di imputazione a Romeo che

lo voleva promotore e dirigente della struttura e nella quale nemmeno viene inserito.

Ora come è possibile mantenere in piedi un capo di imputazione che poggiava su punti ed elementi che dovevano essere tutti approfonditi ed accertati, anche quando autonome e connesse indagini sugli stessi argomenti, offrono risultati che contraddicono le originarie ipotesi accusatorie.

B5.1 - Atti relativi al capo di imputazione F18

Mentre, sin qui, sono stati esaminati i casi di mancata valutazione per ignoranza di atti che hanno determinato un difetto di motivazione, a seguire verranno evidenziati alcuni casi relativi a fatti e circostanze che, pur essendo teoricamente noti al GIP, non sono stati, comunque, valutati in relazione alla posizione Romeo di guisa che hanno, anche essi, determinato una mancanza di motivazione apparendo, quella offerta, in palese contraddizione rispetto ai fatti che verranno di seguito esposti.

A pagina 5, ultimo capoverso della ordinanza custodiale relativa al capo di imputazione F18 si legge : "oggetto della presente trattazione è quello di accertare, attraverso le risultanze investigative acquisite nel corso del tempo, ivi comprese quelle già passate in rassegna in altre ordinanze emesse da questo Ufficio nella medesima indagine, se nell'ambito della ndrangheta calabrese, si sia verificato un fenomeno organizzativo tale da consentire la formazione di un organismo verticistico decisionale, da intendersi come una vera e propria organizzazione nella organizzazione e, quindi, dal punto di vista giuridico, una autonoma associazione per delinquere sussumibile sotto la fattispecie dell'art.416 bis c.p.."

Quindi anche le risultanze della ordinanza relativa al capo di imputazione H2 riguardante l'avvocato Romeo, sono state oggetto di valutazione al pari delle tante altre, contenute nel procedimento 46.93, dalle quali sono stati tratti elementi per desumere l'appartenenza a "Cosa Nuova" di vari personaggi.

In essa si indica il quadro delle fonti probatorie di natura diversa : documentale, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di diversi collaboratori, attività investigativa, processi penali passati in cosa giudicata e processi ancora pendenti.

Si acquisiscono dati a sostegno della esistenza della "Sovraordinata struttura di controllo" definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati.

Si è poi proceduto alla individuazione specifica dei componenti della cupola concludendo che di essa facevano parte solo i rappresentanti più autorevoli della

ndrangheta calabrese. La custodia cautelare viene richiesta per tale capo di imputazione F18 per 24 perosnaggi e viene emessa soltanto per 14 di loro.

Tale selezione viene operata perché la "più rispondente sul piano della logica ed il più conforme al quadro delle risultanze investigative e processuali." (pag. 69 occ)

L'accusa mossa all'avvocato Romeo, vuole che egli , dal 1991 ad oggi, in qualità di dirigente, faccia parte della struttura di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa. (capo di imputazione H2).

Una tale prospettazione circa la condotta ed il ruolo esercitato dall'avv. Romeo è smentita dalle specifiche risultanze processuali sopra menzionate.

Eppure, non una sola parola viene spesa dal GIP, sul punto, nella motivazione della ordinanza.

Anzi per essere più precisi, e ciò riveste ancora maggiore rilievo e connota la illeceità della condotta giudiziaria del Gip, a pagina 27 della ordinanza, ripropone con le stesse parole e la stessa punteggiatura, le generiche espressioni contenute nella richiesta di autorizzazione a procedere. "Tutti gli elementi sinora considerati dimostrano la diretta partecipazione dell'avvocato Romeo Paolo ad associazioni di tipo mafioso e precisamente a quella facente capo ai De Stefano-Tegano sino al 1991, e successivamente alla struttuera unitaria derivante dal raggiungimento della pace".

Concetti che il dr Macrì, a caldo, dopo le improvvise, spontanee (?), inedite, disinteressate (?), genuine (?) dichiarazioni di Lauro e Barreca di maggio-giugno 1993, scrive per confezionare una richiesta alla Camera dei Deputati.

Da quella data alla data di emissione dell'ordinanza, ovvero in più di 24 mesi, sono state svolte le indagini che hanno portato alla emissione della ordinanza per l'associazione di cui al capo F18, eppure il GIP, imperterrito, nonostante nemmeno Lauro e Barreca hanno mai sostenuto l'appartenenza di Romeo a tale organismo, anzi lo hanno esplicitamente escluso, continua ad attribuire la organica appartenenza alla organizzazione criminale nella quale ricoprirebbe ruoli direttivi.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una totale assenza di motivazione da parte del GIP.

B5.2 - Atti relativi al capo di imputazione F10

A pagina 2 cpv 2 si afferma "nella presente ordinanza viene presa in considerazione la sola posizione dell'imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere del delitto a lui ascritto in epigrafe mentre per i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si procede con separato titolo. (v. ordinanza cautelare a carico del clan De Stefano-Tegano) "

Ordunque, i presunti componenti il gruppo De Stefano-Tegano cui è stato contestato il capo di imputazione F10 sarebbero i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio, ovvero i correi dell'avvocato Romeo, tra loro vi sarebbero le persone con le quali, in un determinato periodo storico, viene assunto il vincolo associativo per il perseguimento di ben precise finalità.

Ebbene attraverso questi atti vengono ricostruiti fatti e rapporti che sostanziano il vincolo associativo contestato.

Vi è la argomentata costruzione dell'organigramma dell'associazione con i ruoli di ognuno.

In questo procedimento confluisce il vecchio procedimento 23.93 RGNR, De Stefano + 34, che aveva dato luogo, il 03.04.93, alla emissione di 35 O.C.C. ed al cui interno si inseriva la posizione dell'avv. Romeo. In tale costruzione accusatoria non vi è un solo fatto concreto, una sola circostanza specifica che porta a collegare l'avv. Romeo con uno soltanto dei componenti il gruppo.

L'avv. Romeo non figura indicato tra i vertici dell'associazione.

Ma ciò che appare paradossale è che il capo di imputazione H2, contestato all'avv. Romeo, non è simile al capo F10 contestato al clan De Stefano-Tegano sia per le finalità della associazione sia per l'atto di nascita del vincolo associativo. Con chi avrebbe concordato l'avvocato Romeo i progetti politici eversivi, con chi avrebbe concordato di

predisporre strategie elettorali per il conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui se tar i 542 imputati per i quali èstato richiesto il rinvio a giudizio nessuno ha una imputazione analoga ?

B5.3 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio

Attraverso gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. per tutti gli imputati nel processo 46.93 denominato Olimpia, vengono contestati 453 capi di imputazione per altrettanti fatti-reato che coinvolgono 542 imputati e che determinano 2.188 posizioni personali.

NESSUNA tra le **2.188** posizioni personali interferisce con la posizione Romeo. Ciò equivale ad affermare che l'avv. Romeo nel processo 46.93 non ha correi.!!

Come dire : emerge, al di la delle dichiarazioni di Lauro e Barreca, un riscontro oggettivo circa la estraneità dell'avvocato Romeo all'intero ambiente criminale. !

Neanche su questa **evidente** emergenza processuale una minima attenzione da parte del GIP nell'esame della posizione dell'avvocato Romeo.

B5.7 - Il capo di imputazione

L'aspetto emblematico della vicenda giudiziaria occorsa all'avvocato Romeo è costituito dalla formulazione del capo di imputazione.

La sua originaria formulazione risale al 21.06.93 con la stesura della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati.

Lo stesso subisce alcune insensate ed immotivate modifiche con la richiesta dei PM della DDA della ordinanza di custodia cautelare del 21.12.1994 e la richiesta di rinvio a giudizio del 16/3/1995.

Esse consistono nella aggiunta tra le finalità del reato associativo "dell'aggiustamento di processi" e nella fissazione della data di inizio della condotta criminosa nell'anno 1970.

Agli atti del procedimento risulta effettuata una abbondante attività di indagine specifica sul tema "aggiustamento processi" con produzione di allegati (All. n.7/1 depositati nel Faldone XLVII) materializzatesi in pacifici capi di imputazioni a carico di persone per le quali è stato richiesto l'O.C.C. ed il rinvio a giudizio.

In esse non è contenuto alcun riferimento, alcun elemento che si è aggiunto alle generiche dichiarazioni di Lauro e Barreca già conosciute dal dr Macrì il 21.06.93 e non inserite in quel capo di imputazione dallo stesso formulato. Le arcane e misteriose ragioni che portano i PP.MM. a tale aggiunta nel capo di imputazione ed anche la supina, indifferente adesione del G.I.P. alla immotivata modifica, di per se costituisce affermazione palesemente contraria alle emergenze processuali derivata da negligenza inescusabile.

Così come costituisce attività gravemente colposa da parte del G.I.P. l'avere con acquiescenza accolto la puntualizzazione della data di inizio della imputazione che:

- a viene fatta risalire ad epoca nella quale non era nemmeno previsto dal codice penale il reato associativo;
- b ai presunti correi viene contestato il capo di imputazione F10 in cui viene determinata la data di inizio della associazione con il 1985-86.

Immotivatamente, senza alcun percorso logico il G.I.P. nella parte conclusiva dell'immane sforzo "compositivo" dell'O.C.C. afferma che:

"In conclusione, può affermarsi provato, in maniera difficilmente confutabile, l'appoggio determinante e prezioso, che la 'ndrangheta reggina diede alla fuga e all'espratrio di Franco Freda, personaggio che notoriamente nulla aveva a che fare, almeno apparentemente con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ma che era invece inserito, ad altissimo livello, negli ambienti e nelle organizzazioni della destra eversiva e stragista. Il motivo di tale sostegno non risulta ancora oggi del tutto chiaro, ma rientrava sicuramente nei progetti di quella parte della 'ndrangheta che aveva nei De Stefano e nell'avv. Romeo i sostenitori più convinti del progetto politico eversivo e

dell'alleanza tra poteri criminali e poteri occulti per il conseguimento di tale obiettivo. Un progetto questo che si snodò senza sostanziali interruzioni dal 1969 sino al 1979, senza tuttavia interrompersi".

Peraltro è paradossale che l'avv. Romeo, tra gli imputati del procedimento 46.93 denominato Olimpia, sia l'unico nel cui capo di imputazione si legge che tra le finalità della associazione vi era la commissione di reati finalizzati al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, ed alla realizzazione di progetti politici.

Romeo quindi con chi avrebbe assunto il vincolo associativo, chi sono gli imputati suoi correi ?

Quanto sopra si rileva più compiutamene attraverso l'esame comparativo dei singoli capi di imputazione richiamati (Allegato b5.7-1) ed attraverso i rilievi contenuti sul punto nella memoria difensiva presentata il 28.09.95 al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. (Allegato b5.7-2)

Capo di Imputaz	Capo di Imputaz	Capo di Imputaz	Autorizzazione a	Capo di Imputaz H22
F10	F18	H2 1	procedere pag.	1 1
			15	
del reato p.p.	del delitto di cui	Del delitto p. e	Delitto previsto	Del delitto p. e p.
	all'art. 416 bis			Dell'art. 416 bis, 1°, 2°,
commi 1,2,3,4,5,	1° e 3° comma	bis, 1°, 2°, 3°, 4°	416 bis, primo,	3°, 4° e 6° comma c.p.
e 8 c.p., perchè	c.p., per aver	e 6° comma c.p.	secondo, terzo,	per avere fatto parte (in
si associavano	promosso,	per avere fatto	quarto e sesto	qualità di dirigente)
tra loro	costituito e	parte, in qualità	comma del	della organizzazione
costituendo una	composto, tra	di dirigente, di	codice penale,	criminale unitaria di
struttura armata	loro	un'associazione	per avere fatto	stampo mafioso
di tipo mafioso	associandosi, un	per delinquere di	parte, in qualità	denominata ndrangheta,
denominata "	organismo	tipo mafioso,	di dirigente, di	strutturata in molteplici
COSCA DE			una associazione	
STEFANO ",			per delinquere di	
	all'interno della		1	1 1 00
forza	associazione	facente capo,		nel resto del territorio
intimidatrice di			Reggio Calabria	
cui i singoli				
accoliti si	•		facente capo,	
avvalevano per	l ′		sino al 1991,	S
la perpetrazione	1 *	successivamente		`
degli obiettivi	assumere le		Stefano e	
illeciti del	1	unitaria di	_	con i Libri – Latella
sodalizio	importanti	vertice insediata		<u> </u>
	nell'ambito della	_	alla struttura	
	attività	raggiungimento	unitaria di	
	criminaledi 2			
delle vittime	COSA NUOVA		_	la pacificazione
delle azioni criminose e di			raggiungimento	dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi
omertà dei terzi,	controversie		mafiosa,	criminali cittadini nella
ciò per acquisire	insorte tra le	particolare	finalizzata al	
indebitamente,	varie coshe	1 *	compimento di	0
in modo diretto	facenti parte	delle cosche	delitti (in	. ′ •'
e/o indiretto, la	della predetta, di	avversarie,	particolare	città di Reggio Calabria
gestione o	tenere i rapporti		omicidi in danno	sfruttando la forza
comunque il	con le altre	sostanze	delle cosche	
controllo delle	organizzazioni	stupefacenti e	avversarie,	associativo e della
principali	criminali	altro), al	traffico di	
attività	nazionali ed	//	sostanze	assoggettamento e di
economiche,	internazionali,	territorio, al	stupefacenti ed	
delle	con la	controllo di	altro), al	commettere delitti (tra
concessioni,	massoneria e	attività	controllo del	
degli appalti	con le	economiche	territorio, al	rapine, traffico di armi e

pubblici, per realizzare profitti vantaggi ingiusti nella zona propria competenza territori viciniori; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra estorsioni. cui rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti di quantitativi sostanze stupefacenti; acquisendo la. disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere: realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della " seconda guerra di mafia " in contrapposizion allo schieramento destefaniano,

istituzioni, di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque, conseguire profitti vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni assoggettamento e di omertà che ne derivano. Nel territorio della provincia di Reggio Calabria. decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino a tutt'oggi.

pubbliche e private, al conseguimento vantaggi di elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustament o di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra. munizioni materiale esplodente, e dell'impiego di risorse di | finanziarie provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo attività economiche pubbliche private. Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.

controllo attività economiche pubbliche private, conseguimento vantaggi di elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici non meglio individuati, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni materiale esplodente, dell'impiego di risorse finanziarie provenienza delittuosa acquisire mantenere controllo attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria fino al 21 giugno 1993

acquisire in droge). modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche. di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70. connubio tra lae cosche reggine le organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo Stefano (all'epocacapo e indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello di Lamberto; organizzava, insieme aivertici della per cosca, la fuga di Franco e Freda da Catanzaro e la il successiva custodia del di latitante presso il boss di Pellaio Flippo Barreca; svolgeva per conto di Paoo Martino. personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, auale assessore municipale della Città di ReggioCalabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere

partecipando, cittadino, a cagione dei alla provvedimenti da questi perciò, intrapresi per arginare ideazione, programmazione l'illegalità diffusa che ed esecuzione di regnava all'interno numerosi fatti di dell'istituto e di cui sangue di cui al beneficiavano. in cennato scontro prevalenza, Paolo De e meglo descritti Stefano i ed suoi nei capi della accoliti. intratteneva rubrica rapporti con il predetto contrassegnati Paolo Martino durante la alla lettera B. latitanza di auesti: organizzava l'estorsione Con "SAR" per ottenere un l'aggravante per miliardo e cento milioni De Stefano di lire dall'imprenditore Giorgio (già destinatario Montesano che si era di aggiudicato in Cosenza analogo provvedimento la licitazione provata per coercitivo) di il servizio di ristorazione aver promosso e ospedaliera. diretto accompagnando l'associazione; Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, Benestare per Angelo, presso il Montesano, a Benestare Reggio Calabria, per Francesco. ottenere "l'adempimento" Benestare degli impegni Giorgio. De assunti: Stefano Carmine partecipava ad una riunione, in Cosenza, Maria De Stefano presso l'avvocato Franz Giuseppe, Caruso, nel corso della De Stefano Orazio, quale, alla presenza del Martino Paolo. capo cosca cittadino franco Pino, si compose Molinetti Alfonso, Tegano un contrasto tra i politici Bruno, Tegano socialdemocratici Giovanni. Giusppe Tursi Prato e Tegano Antonio Gentile: Giuseppe, prometteva ad esponenti Tegano Paolo, dellos schieramento Tegano Pasquale imertiano interessamenti averla istituzionali al fine di coordinata "pilotare" in favore di e diretta. costoro il processo c.d.

In località Archi		"Santa	Barbaı	ra";
sede		partecipava	a riuni	ioni
dell'organizzazi		finalizzate	ad otten	iere
one, e territori		consenso	elettoi	rale
viciniori, a		organizzate	da espon	enti
partire da epoca		della	crimina	ılità
imprecisata -		organizzata:	(Con
comunque		l'aggravante	di a	aver
anteriore al		diretto, pr	omosso	e,
13/1/1986 - e		comunque,	organizz	zato
successivamente		l'associazion	ne.	
		In Reggio Ca	alabria, a	
		partire dal 19	970 e	
		successivam	ente.	

4	E		Massoneria
7	G	X	Appoggi Elettorali
10	F	IX	Favori Giudiziari
11	В		Trattative di Pace
12	Н		Servizi Segreti
13	C	III	Borghese e Freda
14	I		Separatismo
16	P		Gladio
17	N	IV	Riciclaggio denaro
18	A		Aggressioni a Politici e Mag.
19	C	I	Eversione 'ndrangheta
26	U	VI	Rapporti Romeo - Martino
28	Q-R-	-S	Rapporti e ruoli di Romeo con gli schieramenti
32	T	I	Militanza politica di Romeo
		II	Omicidio Cello Lamberto
		V	Caso Carcere
		VII	Caso SAR
		VIII	Caso Caruso

TEMA: I EVERSIONE E N D R n. 19

H22 - contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva,

Scheda - 19 - Eversione e NDR

Collaboratore ALBANESE teste n. 8

19	Eversione 'ndr		6-10,17-27,29-32,39-48
----	----------------	--	------------------------

Collaboratore BARRECA teste n. 19

19	Eversione 'ndr	73-77,99, 18,19	35,153-166,171-	36,38-40,63
			173	

Collaboratore IERARDO teste. 20

	19	Eversione 'ndr				33
--	----	----------------	--	--	--	----

Collaboratrore LAURO teste n. 6 e 24

19	Eversione 'ndr		11.5, 11.6, 11.9, 20, 20.2, 20.8,					
19	Eversione 'ndr		31,32				37,48,72	

Collaboratore GULLA' teste n. 25

19	Eversione 'ndr		3-5,16-19		2.3,5,8-13	

Collaboratore IZZO teste n. 81

110	0.25			
119	0-33			
1 -	0.00			

Scheda n 19

Eversione e NDR

	Udienza	N	27.05.96	N	03.06.96	N	09.07.98	N:	27.04.99	N	06.05.99
	Teste	1	Pellegrini	2	Di Fazio	47	Zerbi	75	Giraudo	81	Izzo
19	Eversione NDR		6-7, 9		5,6		1-33		1-16		8-35
		N	13.05.99	N	13.05.99	N	03.06.99	N.	11.11.99	N.	11.11.99
		82	Concutell	83	Araniti	92	Freda	99	Dantini	00	Signorelli
			1-27		4-5		18,23				

Tipologia dichiarazioni collaboratori sul tema: EVERSIONE NDR cod.: 19 - C

Dich. 1[^] Dich. 2[^] Dich. 3[^] Dich. 4[^] Dich. 5[^] Dich. 6[^] Dich. 7[^] Dich. 8[^] Dich. 9[^] **TESTE** Lauro DI DRF^1 DRX DRF^2 DRX DRX DRF^3 DRF^4 DRF^7 DRF^8 DRF⁹ DRF⁵ DRF^6 DRX Barreca DRF^{10} DRF^{11} DRF¹² Albanese DRF^{17} DRF^{13} DRF¹⁵ DRF¹⁶ DRF¹⁹ Izzo DRF^{14} DRX DRX DRF^{18} Pellegrini n. 1 27.05.96 6-9 Di Fazio 03.6.96 n.2 Zerbi n.47 09.07.98 1-33 27.04.99 1-16 Girando n.75 Cocutelli n.82 13.05.99 1-47 Araniti n.83 13.05.96 4-5 Freda n.92 03.06.99 18-23 Dantini n. 99 11.11.99 **Signorelli** n.100 11.11.99

Legenda: DI = Diretta; DE = Dedotta; DRF = De relato con F; DRX = De relato senza F

Lauro

- 1 12.07.96 p.11.3 Lauro partecipa ai moti di Reggio
- 2 12.07.96 p. 11.8 La strage di Gioia Tauro compiuta da Silverini e Caracciolo
- 3 12.07.96 p. 20
 - a) 1969-70 Romeo si incontra con Julio Borghese a Reggio

² Dominici Carmine

³ Codispoti Domenico

¹ Silverini

⁴ Araniti Santo

⁵ Rosmini Diego

⁶ Canale Vittorio

⁷ Freda Franco

⁸ Freda Franco

⁹ Canale Vittorio

¹⁰ Concutelli Pierluigi

¹¹ Concutelli Pierluigi

¹² Concutelli Pierluigi – Tripodi Antonino

¹³ Dantini Enzo Maria

¹⁴ Dantini Enzo Maria

¹⁵ Dantini Enzo Maria

¹⁶ Dantini Enzo Maria

¹⁷ Dantini Enzo Maria –Ghira Andrea

¹⁸ Dantini Enzo Maria

¹⁹ Ghira Andrea – Esposito Gianluigi – Guido Gianni – Signorelli Paolo – Dantini Enzo Maria

- 4 12.07.96 p. 117 20.1
 - **b)** 1969-70 Romeo faceva parte di O.N.
- 5 12.07.1996 p. 20.2
 - c) 1969 70 Romeo ha avuto un ruolo nel golpe Borghese
- 6 12.07.96 p. 20.6
 - **d)** 1970 Mi risultano rapporti di amicizia tra Romeo e Zerbi e facevano parte dello stesso gruppo con Dominici, Sembianza, Delle Chiaie
- 7 12.07.1996 p. 20.8
 - e) Incontro NDR Borghese propiziato da Romeo

Barreca

- 1 22.01.97 p. 155 166 64
 - a) 1990 Araniti disse a Barreca che Romeo era interessato assieme alla Massoneria, alla NDR e alla mafia alla divisione dell'Italia in tre
- 2 22.01.97 p. 172
 - **b)** 1991 Rosmini Diego riferisce nel carcere di Palmi del progetto separatista
- 3 16.01.97 p. 75
 - c) 1979 Canale Vittorio, sollecita Barreca ad armarsi per affrontare la guerra civile
- 4 16.01.97 p. 20.109
 - **d)** 1979 La costituzione della superloggia per finalità eversive mirate a destabilizzare l'Italia
- 5 16.01.97 p. 99
 - e) 1970 Freda Riferisce a Barreca nel 1979 che sin dal 1970 veniva coltivato il progetto eversivo
- 6 16.01.97 p. 73
 - f) 1979 Vi era il collegamento con la mafia attraverso Bontade che faceva parte di una loggia massonica allegata a quella di Reggio Calabria
- 7 22.01.97 p. 153
 - **g)** 1974 75 Vittorio Canale sollecita Barreca a prepararsi alla guerra civile

Albanese

- 1 24.10.1996 p. 8
 - a) Nel 1977- 79 apprende da Concutelli di rapporti che aveva con i fratelli De Stefano, con Zerbi, con Romeo Paolo, con Munaò con Franco
- 2 24.10.1996 p. 9

- **b)** nel 1997 79 apprende che Concutelli è stato a Reggio Cal. In compagnia di Zerbi, Romeo, Schindizi
- 3 24.10.1996 p. 44
 - c) nel 1977 79 apprende che la Santa aveva dato il pieno consenso al gruppo di destra capeggiato da Zerbi, Paolo Romeo, Munao', Giuseppe Puglisi.

Izzo

- 1 **06.05.99 P** 9 PAOLO ROMEO ERA IN GRADO DI RIVITALIZZARE L'AMBIENTE NEOFASCISTA CALABRESE
- 2 06.05.99 p 10 romeo era inserito nel fronte nazionale, in particolare, e anche in a. n.
- 3 06.05.99 p 11 romeo sarebbe dovuto diventare addirittura il capo di a. n. calabrese
- 4 06.05.99 p 12 rapporti fra paolo romeo e i fratelli de stefano
- 5 **06.05.99 p** 13 rapporti tra il romeo e organizzazioni criminali calabresi
- 6 **06.05.99 p** 14 ghira e dantini mi dissero che faceva parte della famiglia de stefan
- 7 **06.05.99 P** 15 ROMEO ERA MASSONE
- 8 **06.05.99 p** 16 romeo organizzatore di un viaggio di borghese in calabria
 - **06.05.99 p** 17 dantini sicuramente era la mia fonte privilegiata di queste storie
- 9 **06.05.99** P 26-35 OMICIDIO LAMBERTO CELLO

TEMA: II Omicidio Cello Lamberto

H22 - conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto;

Tipologia dichiarazioni collaboratori sul tema: OMICIDIO CELLO LAMBERTO

Legenda: DI = Diretta; DE = Dedotta; DRF = De relato con F; DRX = De relato senza F

²⁰ Dantini Enzo Maria

²¹ Dantini Enzo Maria

²² Dantini Enzo Maria

²³ Dantini Enzo Maria

²⁴ Dantini Enzo Maria –Ghira Andrea

²⁵ Dantini Enzo Maria

²⁶ Ghira Andrea – Esposito Gianluigi – Guido Gianni – Signorelli Paolo – Dantini Enzo Maria

TEMA: III Fuga di FREDA

H22 - organizzava, insieme ai vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaro Filippo Barreca;

Scheda - 13- Borghese, Freda e Moti di Reggio

Collaboratore **ALBANESE** teste n. 8

13	Borghese e Freda		9,30,31,44-46
----	------------------	--	---------------

Collaboratore BARRECA teste n. 19

13	Borghese e Freda	3-5,8-41,72,85,87	6-12,173-175	58,60,62,63,64
		88,92,93,97,98,103-106		
		,108-115,123-143,99		

Collaboratore IERARDO teste. 20

13	Borghese e Freda	3-12		13-14,21-36,48
1 1 2	Borginese e i read		ı	

Collaboratrore LAURO teste n. 6 e 24

13	Borghese e Freda	11.3 - 11.9	11.3 - 11.9, 16-16.4, 16.8 –16.17, 18, 19,19.1, 20, 20.2,35, 51, 54.3,									
			57.6, 57.8, 57.10									
13	Borghese e Freda			30		92-94		78-80, 84, 85,				
								88, 90, 91, 93				

Collaboratore GULLA' teste n. 25

13 Borghese e Freda 13	3	Borghese e Freda								13		6
--	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	---

	Udienza	N	27.05.96	N	03.06.96	N	03.06.96	N	12.12.96	N	19.12.96
	Teste	1	Pellegrini	2	Di Fazio	3	Canale	15	Meduri	18	Zamboni
1			6.1,6.2,6.6,		7,8,10-12		1-19		11		25,26,28,29
3			6.7								,42
		N	21.10.97	N	04.11.97	N	11.12.97	N	16.06.98	N	08.07.98
		26	Colella	30	D'Alessand	34	Battaglia	37	Di Fazio	41	Matace
			10,11		17-24		1-20.43		1-4		2,6-8
		N	08.07.98	N	09.07.98	N	15.04.99	N	20.04.99	N	06.05.99
		43	Quattron	47	Zerbi	66	Ielo	69	Gerardi	81	Izzo
			9-16		8-10,12-13,15- 30		1-7		1-4		16,17,19-25
		N	13.05.99	N	27.05.99	N	27.05.99	N	03.06.99	N	22.06.99
		82	Concutell	90	Vernaci	91	Vazzana	92	Freda	93	Canale
			9-13		1-11		1-5		1-27		1-15
		N.	11.11.99	N:	11.11.99						
		99	Dantini	00	Signorelli						

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: FUGA DI FREDA

TESTE	Dich.								
Lauro	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lauro	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lauro	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Lauro	28	29	309	31	32	33	34	35	36
Lauro	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Collaboratore	Dich.								
Barreca	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barreca	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Barreca	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Barreca	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Barreca	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Collaboratore	Dich.								
Ierardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Albanese	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gullà	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izzo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Legenda: **DI** = Diretta; **DE** = Dedotta; **DRF** = De relato con F.; **DRX** = De relato senza F

I	Chi chiede a Barreca di ospitare Freda	B.60 24.01.95 .5
II	Chi accompagna Freda da Barreca	B.4.10-B.37.2-B.46.16-B.1°.3-4
	B.1°.10- B.1°.11- B.1°.85- L.34.18.5-	

III	Chi accompagna Freda da CZ a RC	B.37.1-B.37.6- B.46.16- B.46.17-
	B.55.1-B.56.1- B.1°.22- B.3°.62- L.40.11-	L.45.4-L.46.2- L74- L1°.16.3-
	L1°.16.9-13.10.94-29.06.94-L.81.30	
IV	Romeo va a trovare Freda da Barreca?	B.4.3 – B.4.11-B.4.12- B.56.2-
	B.56.3- B.56.10- B.1°.9- B.1°.30- B.1°.32-	B.1°.108-
V	Dove viene ospitato Freda all'inizio	B.37.2-B.37.6- B.46.16-L.34.18.3-4
	L.40.10 L.45.3-L.81.30- L1°.16.8-	
VI	Il cambio dei marchi e la provenienza	B.37.6-B.37.10- B.1°.31- L.34.18.8-
VII	Il trasferimento di Freda da Vadalà	B.4.12-B37.5- B.56.4- B.56.5-
	B.1°.25- B.1°.26- B.1°.28- B.1°.29- B.1°.34-	B.2°.9- B.2°.10- L.34.18.6 L.45.5-
	L.81.30-	
VIII	La lettera a De Stefano	B.37.3- B.56.6- B.1°.37- B.1°.39-
	B.2°.7-	
IX	Il nascondiglio di Ventimiglia	B.4.12- B.56.7- B.1°.27-
IX	L'espatrio di Freda	B.56.11- B.1°.40-
X	La soffiata a canale	B.4.13-B.37.3- B.56.1- B.56.10-
	B.56.11- B.1°.24- B.1°.36- B.1°.37- B.1°.38-	B.1°.88- B.1°.97- B.1°.98-
XI	Il nascondiglio in casa Barreca	B.1°.13- B.1°.14- B.2°.11- B.2°.12-
XII	Le conversazioni registrate da Barreca	B.1°.16- B.1°.17- B.1°.19- B.3°.60-
XIII	La falsificazione del passaporto	L.34.18.7- L.34.18.8- L.45.3-
	L1°.16.1-L.13.10.94-	
XIV	Conoscenza Saccà-Zamboni-Romeo	L.46.2-L.13.10.94
XV	Chi presenta Freda a Romeo	L.45.4-L.46.2
	La superloggia massonica	B.56.10-B.60.11- B.1°.20- B.1°.72-
	B.1°.108 A 143- B.2°.174- B.2°.175- B.3°.58-	

TEMA: IV INTERMEDIAZIONE FONDIARIA

romeo-martino

H22 - svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria;

Scheda - 26 - Rapporti Romeo Martino

Collaboratore BARRECA teste n. 19

26	Romeo – Martino	9,62 47-49	52	52,71

Collaboratore LAURO teste n. 6 e 24

26	Romeo –Martino		17.1, 48, 49						
26	Romeo –Martino							14,15,69	

Scheda n 26

Rapporti Romeo Martino

	Udienza	N	27.06.96	N	25.11.97	N	20.04.99	N	13.05.99	N	13.05.99
	Teste	5	eportent	31	Murolo	70	Eportent	84	BarrecaF.	87	BarrecaS
26	Romeo-Martino		1-41	N	20.04.99		1-3		3		1-3
		N	13.05.99								
		88	BarrecG								
			2								

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: INTERMEDIAZIONE FONDIARIA romeo-martino

TEMA: V CASO CARCERE

H22 - promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti,

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: CASO CARCERE

TEMA: VI LATITANZA MARTINO romeo-martino

H22 - intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi;

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: LATITANZA MARTINO romeo-martino

TEMA: VII CASO SAR

H22 - organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti;

Scheda - 37 - Caso SAR

Collaboratore PINO teste n. 7

37	Caso SAR		1-10,45,53
----	----------	--	------------

Collaboratore MAGLIARI teste n. 23

37	Caso SAR		12-18
----	----------	--	-------

Scheda n 37 Caso SAR

	Udienza	N	03.06.96	N	12.11.96			
	Teste	2	Di Fazio	11	Tursi			
37	Caso Sar		1		24-26,40			

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: CASO SAR

TEMA: VIII CASO CARUSO

H22 - partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giusppe Tursi Prato e Antonio Gentile;

Collaboratore PINO teste n. 7

37 Caso SAR	1-10,45,53
-------------	------------

	Udienza	N	12.11.96	N	12.11.96			
	Teste	10	Caruso	11	Tursi			
37	Caso Caruso				24-26,40			

Tipologia dichiarazioni TESTI sul tema: CASO CARUSO

TEMA: IX FAVORI GIUDIZIARI "santa barbara"

H22- prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara";

Scheda - 10 - Favori giudiziari

Collaboratore RIGGIO teste n. 14

ſ	10	Favori Giudiz.	13,16,55-56
1			

Collaboratore BARRECA teste n. 19

10	Favori Giudiz.	59,60,118-122,123,	1-6,82-90,42-50	53
		124,129		

Collaboratrore LAURO teste n. 6 e 24

10	Favori Giudiz.		21,30,3	1-31	.8, 53, 57.10	
10	Favori Giudiz.		95			51,52,54,57,58

Collaboratore GULLA' teste n. 25

10	Favori Giudiz.				16	

Collaboratore SCOPELLITI teste n. 79

10 10-13, 18-21

Collaboratore IERO teste n. 80

10 7-10,18-21,24						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Scheda n 10

Favori giudiziari

	Udienza	N	27.05.96	N	24.09.98	N	06.05.99	N	06.05.99	N	13.05.99
	Teste	1	Pellegrini	56	Moschitta	79	Scopelliti	80	Iero	84	BarrecaF.
10			17		1-10		10-13,18-21		7,8,10,18-21,24		1
							·				
		N	13.05.99	N	27.05.99						
		85	Fontan	89	Rosmini						
			2		1-3						

Tipologia dichiarazioni collaboratori sul tema: FAVORI GIUDIZIARI

Teste Dich. 1^Dich. Dich. Dich. 4^Dich. 5^Dich. 6^Dich. 7^Dich. 8^Dich. 9^

Lauro DE DRF²⁷

Barreca DRF²⁸ DRF²⁹ DRF³⁰ DRX

Riggio DRF³¹
Iero DRF³²
Scopelliti DRX

Legenda: DI = Diretta; DE = Dedotta; DRF = De relato con F; DRX = De relato senza F

Lauro

1 12.07.96 p. 21 - Precisa che con le dichiarazioni del 17.05.93 intendeva ciò che desumeva dal fatto che i processi dei De Stefano – Tegano avevano esiti con condanne miti mentre il suo processo per il furto alla CARICAL gli costò una condanna pesante a 10 anni e pertanto desumeva che i De Stefano – Tegano evidentemente fruivano di favori da parte dei magistrati giudicanti.

A domanda della difesa

2 12.07.96 p. 31 - assume che Romeo è intervenuto sul giudice Delfino per aggiustare i processi dei De Stefano e dei Tegano
Tali circostanze glieli ha riferite Paolo De Stefano, Condello Pasquale, Fontana Giovanni

Barreca

- 1 **16.01.97 P. 59** 1991- Barreca Vincenzo sollecita intervento per sentenza Trib R.C. Barreca Santo + 15
- 2 **16.01.97 P. 60** 1991 Rosmini Diego riferisce (non ricorda che cosa) per il proc. Santa Barbara 1991
- 3 **16.01.97 P.** 1987 Latella non sa per quale processo
- **22.01.96 P.5 6** Il favore giudiziario avuto assieme a Franco nel 1981 <u>dalla superloggia</u>. Nello stesso periodo per due fatti giudiziari che lo riguardano segue due canali diversi: Il dr. Panuccio e la superloggia. Mente quando attribuisce alla superloggia l'intervento del processo Franco che si é concluso con sentenza del 15.01.78 antecedente alla presunta costituzione della loggia.

²⁷ Condello Pasquale – De Stefano Paolo – Fontana Giovanni

²⁸ Barreca Vincenzo

²⁹ Rosmini Diego

³⁰ Barreca Santo – Barreca Filippo – Barreca Giuseppe

³¹ Palombo Demetrio

³² Rosmini Diego senior

Riggio

1 **07.12.96 p. 13 –16** Palumbo mi disse che votava Romeo perché da deputato gli avrebbe aggiustato i processi in Cassazione

lero

- 1 **06.05.97 p. 7**. Però poi in Appello giustamente si interessavano di come dicevano anche l'avvocato Giorgio De Stefano con l'avvocato Romeo, e poi anche la... da parte nostra c'era anche l'onorevole Matacena diciamo, però poi l'Appello è stato fatto, è stato... sono stati dimezzati gli ergastoli però otto sono rimasti. –
- 2 **Memoriale v.i. 01.03.97**

Scopelliti

1 **06.05.99 p. 10** L'aggiustamento del processo di Corsaro

TEMA: X APPOGGI ELETTORALI

H22 - partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata

Scheda - 7 - Appoggi elettorali

Collaboratore PINO	test	e n. 7								
7 A. Elettorali	t c s t c	, II. 7		12-	17,37-	44,4	46-48,51	.52		
					<u> </u>)		
		Collabora	ator	e RIO	GGIO	tes	ste n. 14	4		
7 A. Elettorali						7-4	2			
Collaboratore BARR	REC	A teste n. 19								
7 A. Elettorali		53,61,80-84	, 19		108-1	34,1 , 4	167-170 1			
Collaboratore IERA	RD									
7 A. Elettorali		14	-17					8-]	10,12	2,39-40
Collaboratore VITE	LLI	teste n. 22								
7 A. Elettorali									7-1	16
Collaboratore MAGI	L IA]	RI teste n. 23								
7 A. Elettorali				6-	9,21-4	0,43	3,45,47-6	50		
Collaboratore LAUR	O te	este n. 6 e 24								
7 A. Elettorali		4	3,52			52.8	<u>, 53.1, 55</u>	5, 55	.1, 5	
7 A. Elettorali				37			115			96
Collaboratore SCOP	ELI	LITI teste n. 79)			_				
7 12-15										
Collaboratore IERO	test	e n. 80								
7 15-17										

	Udienza	N	27.05.96	N	03.06.96	N	29.10.96	N	12.11.96	N	12.11.96
	Teste	1	Pellegrini	2	Di Fazio	9	Mancini	10	Caruso	11	Tursi
7			34		13,14,19-23		3,10-12,14		1		27-30,32-39
		N	05.12.96	N	05.12.96	N	21.10.97	N	21.10.97	N	04.11.97
		12	Spanò	13	Strano	26	Colella	28	Ielacqua	29	Chisari
			6-7		9,10		35,77		32		64,83
		N	25.11.97	N	16.06.98	N	16.06.98	N	16.06.98	N	09.07.98
		31	Murolo	36	Fazio	38	Chisari	39	Figliuzzi	48	Crispo
			14		7		1-4		1-9		5-6
		N	15.07.98	N	20.04.99	N	06.05.99	N	06.05.99	N	27.05.99
		50	Biasi	73	Logoteta	79	Scopelliti	80	Iero	90	Vernaci
			6-7		1-7		12-15		15-17		9-10
		N	22.06.99	N	22.06.99						
		94	Di Fazio	95	Sacco						
			1-2		1-16						

Tipologia dichiarazioni collaboratori sul tema: APPOGGI ELETTORALI

Dich. 1[^]Dich. 2[^]Dich. 3[^]Dich. 4[^]Dich. 5[^]Dich. 6[^]Dich. 7[^]Dich. 8[^]Dich. 9[^] Teste Lauro DI DR DRF^{33} Barreca DI DR DR DRF^{34} DRF³⁶ DRF^{37} Riggio DRF^{35} DI DΙ DRF^{38} Ierardo DI DI DI DI DRF³⁹ DRF⁴⁰ DRX Magliari DI DI DI Pino DI DI Vitelli DI DRF^{41} Iero Scopelliti DRX

Legenda: DI = Diretta; DE = Dedotta; DRF = De relato con F; DRX = De relato senza F

³³ Ficara Francesco

³⁴ Palumbo Demetrio

³⁵ Palombo Demetrio

³⁶ Puntorieri Giovanni – Latella Giacomo

³⁷ Palombo Demetrio

³⁸ Palombo Demetrio

³⁹ Tursi Prato Giuseppe

⁴⁰ Tursi Prato Giuseppe

⁴¹ De Maria Bruno – Barreca Consolato

Lauro

- 1 **12.07.96 p. 55** Lauro non ha mai votato Romeo perché votava Ligato e Casalinuovo in quanto gli venivano sollecitati da Codispoti
- 2 **10.10.97 p.96** Lauro sugli appoggi elettorali a Romeo si avvale della facoltà di non rispondere

Barreca

- 1 **16.01.97 p. 53** Barreca dichiara di non avere mai votato Romeo **22.01.97 p. 134** Romeo non ha mai chiesto a Barreca alcun sostegno elettorale
- 2 **16.01.97 p. 53** # 119 (22.1.97) Nel 1990 Barreca sarebbe stato chiamato da tale Ficara Francesco che gli chiede chi votavano loro a Bocale e gli riferisce che il gruppo Latella votava Romeo

 22 01 97 p. 119 Barreca durante le elezioni regionali del 90 era latitante a
 - **22.01.97 p. 119** Barreca durante le elezioni regionali del 90 era latitante a Roma
- 16.01.97 p. 80 Barreca dice di non sapere se Romeo nel 1992 ricevette appoggi da parte di organizzazioni criminali reggini
 22.01.97 p. 126 # con 80 (16.1) Barreca sa che nel 1992 i Latella e tutta l'intera provincia di Reggio Calabria ha appoggiato Romeo
- 4 **16.01.97 p. 83** Barreca precisa che non può riferire nulla del 92 perché non c'era a Reggio

Riggio

- 1 **07.12.96 p. 7** nel 1990 e nel 1992 Romeo viene sostenuto elettoralmente da Bruciafreddo Gozzi e Palombo
- 2 **07.12.96 p. 7 17** Romeo viene sostenuto da Gozzi e Palumbo per il tramite di Bruciafreddo
- **07.12.96 p. 12** il gruppo Latella e Puntorieri avversano la candidatura Romeo sia nel 90 che nel 92 **19 -32 -** De Stefano e Tegano avevano solelcitato ai Latella il voto per Puyia
- **07.12.96 p. 13** Palumbo riferisce a Riggio nel 1992 che votava Romeo perché se risultava poteva essergli di aiuto in Cassazione e poteva dirottare su Ravagnese molti lavori
- 5 **07.12.96 p. 14 –15** Riggio vede entrare Bruciafreddo e Romeo da Ficara Giovani
- 6 **07.12.96 p. 34** Riggio non ha mai visto Romeo assieme Palumbo e Gozzi
- 7 **07.12.96 p. 35** Romeo non ha mai fatto favori a Palumbo e Gozzi

Ierardo

1 **19.03.97 p. 15** Mio cugino Sacco è venuto a Melito a casa mia a chiedermi i voti per Romeo

- 2 **19.03.97 p. 17** io non gli ho promesso più di cinquanta voti che **(p. 9)** ho raccolto tra parenti e familiari che erano anche parenti di Sacco
- 3 **19.03.97 p. 39** L'impegno di Romeo di far dare una casa alla cognata ove avesse vinto

Magliari

- 1 **24.06.97 p.21-27** 1992 CS Manifestazione ad Altomonte
- 2 **24.06.97 p.24** Magliari non chiede nulla in cambio dei voti
- **24.06.97 p.27** Magliari si porta a CZ al seguito di Romeo e Tursi Prato per una riunione
- 4 **24.06.97 p.28** 1994 RC Incontro a Reggio Cal.
- **24.06.97 p.32** Romeo ha la parentela con i Tegano e Tursi Prato gli diceva che lo appoggiavano alle elezioni
- 6 **24.06.97 p.35** Magliari le notizie su Romeo le apprende da Tursi Prato
- 7 **24.06.97 p.53** 1994 Romeo non viene accettato da F.I. per i rapporti dei S.S.

Pino

- 1 **24.10.96 p.12-13 51** 1992 CS Incontro presso avv. Caruso a Cosenza
- 2 **24.10.96 p. 39** Pino non si è impegnato a votare Romeo e non **(39)** si è interessato per farlo votare

Vitelli

1 **20.05.97 p.** 1992 CS Manifestazione Akropolis

Iero

1 06.05.99 p. 15.-17 - PUBBLICO MINISTERO – Lei è a conoscenza di sostegno elettorale... – INTERROGATO (IERO PAOLO) – Sì. Che mi risulta... – PUBBLICO MINISTERO – Dei Labate a favore dell'avvocato Romeo? – INTERROGATO (IERO PAOLO) – No, dei Labate no! Ma a me mi risulta che i Labate si sono opposti all'onorevole Romeo, per quanto io so, i Barreca della capannina gli hanno raccolto dei voti. Nell'epoca 1992, prima, 1991 – (16) E questo qua me lo disse anche sia il Bruno De Maria che anche il Consolato Barreca. –

Scopelliti

1 06.05.99 p. 9 tra il 1990, 1991, ci arrivò una... un'imbasciata di... di Pasquale Condello affinché si sostenesse l'avvocato Romeo alle elezi